



# CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E  
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 1051 DEL 11/10/2021

**Oggetto :**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO PER  
ESTERNO - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALLARI  
GINO DI CAVALLARI L. E C. SNC P.I. 04726580014 - CIG: Z393362DE2.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 in data 14/07/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere Pubbliche - Patrimonio e Ambiente;

Visto il comma 4 art. 21 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi che recita testualmente: *“Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Sindaco e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio”*;

Premesso che con deliberazione di G.C. n.70 del 02/05/2016 veniva accettata la donazione alla città di Cuornè da parte di un gruppo di cittadini di un defibrillatore semiautomatico esterno nell’ambito dell’iniziativa “facciamo ripartire il cuore”, da posizionarsi presso l’area pubblica a verde attrezzato di loc. Salto a disposizione della comunità;

Rilevato che il predetto defibrillatore necessita di intervento di manutenzione consistente nella sostituzione della batteria, delle piastre adulto e delle piastre pediatriche al fine di consentire il regolare utilizzo;

Considerato che la suddetta manutenzione può essere eseguita dalla ditta fornitrice/installatrice del predetto prodotto al fine dell’estensione della garanzia;

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016;

Visto l’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il quale autorizza gli enti di qualsiasi dimensione ad effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Rilevato che, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020 e s. m. e i. , le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

Viste le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016, come aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e così come ancora aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è presente nelle convenzioni attive di CONSIP né nelle convenzioni attive della Centrale di Committenza Regionale;

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) il quale ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia, per la quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da €1.000 a €5.000;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i. nonché l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 i quali prescrivono che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

Dato atto che allo scopo si è provveduto ad acquisire apposito preventivo di spesa per l'effettuazione della manutenzione di che trattasi, comprensivo della verifica e dell'estensione della garanzia, dalla ditta CAVALLARI GINO di Cavallari L. e C. s.n.c., con sede in via XXIV Maggio n. 41 – 10082 Cuorgnè, P.IVA 04726580014, pervenuto al prot. 18.536 del 30/09/2021, per un importo complessivo pari ad €. 320,00 oltre IVA 22%, per complessivi €. 390,40;

Accertata la congruità dell'importo complessivo di €. 390,40, e che la stessa somma trova copertura nel Bilancio 2021;

Rilevato, inoltre, che:

- è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, acquisito al prot 18.547 del 30/09/2021 e avente validità fino al 06/01/2022 è risultato regolare;
- la ditta è soggetta a dichiarazione di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto nulla ostare all'affidamento della manutenzione del defibrillatore semiautomatico da esterno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, alla ditta CAVALLARI GINO di Cavallari L. e C. s.n.c., con sede in via XXIV Maggio n. 41 – 10082 Cuorgnè, P.IVA 04726580014, ditta già fornitrice del defibrillatore di che trattasi ed unico operatore economico che può estendere la garanzia, per un importo di €. 320,00 oltre IVA 22%, per complessivi €. 390,40;

Dato atto inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023;
- le variazioni dei succitati atti;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione G.C. n. 26 del 08/03/2021;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s. m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. i.;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s. m. i.;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s. m. i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

### DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020 e s. m. e i. , alla ditta CAVALLARI GINO di Cavallari L. e C. s.n.c., con sede in via XXIV Maggio n. 41 – 10082 Cuornè, P.IVA 04726580014, la manutenzione del defibrillatore semiautomatico esterno, per un importo di €320,00 oltre IVA 22%, per complessivi €. 390,40, e comprensiva di quanto segue:
  - sostituzione di piastre adulto,
  - sostituzione di piastre pediatriche,
  - sostituzione di batteria,
  - verifica CEI 61-13 EN 60601-2-4;
  - estensione della garanzia
2. di dare atto che le attività di cui al precedente punto 1), dovranno essere svolte secondo le seguenti condizioni principali:
  - la manutenzione di che trattasi è prevista a corpo;
  - consegna del materiale entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di affidamento;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. i., quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire il regolare utilizzo del defibrillatore semiautomatico in loc. Salto
  - l'oggetto del contratto è la “manutenzione del defibrillatore semiautomatico esterno” per l'area verde attrezzata in loc. Salto;
  - l'intervento viene perfezionato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;
4. di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 e s. m. e i., la somma complessiva di €. 390,40, IVA compresa nel Bilancio 2021 gestione competenza, come segue

Importo	Capitolo PEG	di cui IVA
€. 390,40	1554.2	€. 70,40

5. di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente C.I.G.: Z393362DE2;
6. di dare atto inoltre:
  - che il legale rappresentante della ditta affidataria è soggetto alle dichiarazioni in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della Legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2021-2023 del Comune di Cuornè approvato con G.C. n. 26 del 08/03/2021 e per le finalità in esso previste nonché per la tracciabilità dei flussi finanziari;

- che i disposti di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici indicato nelle premesse devono essere osservati dall'affidatario e che la loro inosservanza comporta la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale;
  - di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
  - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
7. di dare atto ulteriormente che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
  - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di acquisizione oggetto della presente determinazione è l'Istruttore direttivo Arch. Katia MASSOGLIA, del Servizio Lavori Pubblici ed Espropri e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655238.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Firmato digitalmente  
Marco Decarlis